

Legge
sull'organizzazione giudiziaria
(del 10 maggio 2006)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio 23 novembre 2005 n. 5732 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 29 marzo 2006 no. 5675 R Parz. 1 / 5732 R della Commissione della legislazione;
- richiamati gli art. 73 e segg. della Costituzione cantonale,

d e c r e t a :

TITOLO I
Disposizioni generali
Capitolo I
Campo d'applicazione

Principio

Art. 1 ¹La presente legge disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle autorità giudiziarie.

²Essa si applica alle Giudicature di pace, alle Preture, alla Pretura penale, al Tribunale di appello, al Ministero pubblico, all'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, alla Magistratura dei minorenni, al Tribunale dei minorenni, al Tribunale di espropriazione e al Consiglio della magistratura, riservate le disposizioni speciali. ^[1]

³La legge si applica agli assessori-giurati. ^[2]

Capitolo II
Elezioni
Sezione 1
Magistrati

Autorità competente

Art. 2 ¹I magistrati dell'ordine giudiziario sono eletti dal Gran Consiglio, ad eccezione dei giudici di pace e dei loro supplenti che sono eletti dal popolo nei circondari elettorali corrispondenti alla loro giurisdizione.

²I membri del Consiglio della magistratura sono designati dai magistrati in carica a tempo pieno e, rispettivamente, dal Gran Consiglio secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Concorso

Art. 3 ¹L'elezione dei magistrati di competenza del Gran Consiglio avviene previo concorso pubblicato a cura dell'Ufficio presidenziale nel Foglio ufficiale per la durata minima di 15 giorni.

²Il bando di concorso deve indicare i requisiti previsti dalla legge e i documenti richiesti dalla Commissione di esperti per comprovare le condizioni di eleggibilità e per partecipare all'esame.

Partecipazione al concorso

Art. 4 ¹Le candidature e la documentazione richieste devono essere presentate dai concorrenti entro il termine previsto dal bando.

²Sono esonerati dalla presentazione dei documenti i candidati che sono già in carica nella funzione prevista dal concorso.

Commissione d'esperti

Art. 5 ¹Per l'esame e il preavviso delle nuove candidature all'elezione dei magistrati è istituita una Commissione d'esperti indipendenti, composta di 5 membri e nominata dal Gran Consiglio ogni sei anni.

²Non possono far parte della Commissione i membri del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio, del potere giudiziario cantonale, del Consiglio della magistratura e i dipendenti del Cantone.

³Le indennità dei membri della Commissione sono fissate dall'Ufficio presidenziale mediante ordinanza.

Esame e preavviso delle nuove candidature

Art. 6 ¹La Commissione d'esperti elabora e aggiorna autonomamente il proprio regolamento che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²La Commissione può raccogliere informazioni sui candidati o far capo a consulenze esterne.

³Dopo l'esame dei candidati, la Commissione di esperti trasmette all'Ufficio presidenziale il proprio preavviso scritto sulle singole candidature, con copia ai partecipanti al concorso.

⁴Il preavviso deve pronunciarsi sull'eleggibilità dei candidati e motivare in modo circostanziato la loro idoneità rispetto alla specifica funzione a concorso.

Preparazione dell'elezione

Art. 7 L'Ufficio presidenziale trasmette al Gran Consiglio, almeno 12 giorni prima dell'elezione, un rapporto comprendente:

- a) l'elenco dei candidati;
- b) il preavviso della Commissione d'esperti sulle nuove candidature;
- c) copia degli eventuali rapporti del Consiglio della magistratura, allestiti nel corso del precedente periodo di nomina, relativi a sanzioni pronunciate contro i candidati in carica.
- d) il preavviso del Consiglio della magistratura sulle candidature di coloro che sono già in carica in una funzione sottoposta alla sua vigilanza. ^[3]

Sezione 2

Assessori-giurati ^[4]

Autorità competente e numero

Art. 7a ^[5] ¹Gli assessori-giurati sono eletti dal Gran Consiglio fra i cittadini domiciliati nel rispettivo distretto, in ragione di uno ogni 600 persone in base ai risultati degli ultimi rilevamenti ufficiali; una frazione di 300 e più si calcola come un quoziente intero.

²Ogni distretto deve avere almeno 12 assessori-giurati.

Eleggibilità

Art. 7b ^[6] ¹Ogni cittadino attivo del Cantone è eleggibile all'ufficio di assessore-giurato.

²Sono eccettuati i Consiglieri di Stato, i membri del Gran Consiglio, i membri e i segretari di qualsiasi autorità giudiziaria, i funzionari e gli impiegati delle amministrazioni cantonali e federali.

Obbligo della carica

Art. 7c ^[7] ¹Ogni cittadino è in obbligo di accettare la carica di assessore-giurato.

²Sono dispensati quelli che hanno compiuto l'età di 60 anni o che per causa di una durevole infermità non sono in grado di adempiere i doveri della carica.

Sistema di elezione

Art. 7d ^[8] Gli assessori-giurati sono eletti, per ogni singolo distretto, proporzionalmente ai voti ivi ottenuti dalle liste nella elezione del Gran Consiglio immediatamente precedente, ritenuto che alla ripartizione partecipano anche le liste che non ottengono mandati per quoziente intero, in virtù della maggior frazione.

Presentazione delle candidature

Art. 7e ^[9] ¹L'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio comunica tempestivamente al rappresentante delle liste aventi diritto il numero di assessori-giurati da eleggere e di seggi che spettano alle liste stesse per ogni singolo distretto in base alla ripartizione proporzionale, la data di scadenza del mandato, come pure il termine di presentazione delle candidature.

²Le candidature, accompagnate dai singoli estratti del casellario giudiziale, vengono presentate, entro sei settimane dalla comunicazione di cui al capoverso precedente, all'Ufficio presidenziale, che accerta l'eleggibilità dei candidati e verifica i carichi pendenti.

³Esso trasmette in seguito un suo rapporto con la proposta di elezione al Gran Consiglio.

⁴Nell'eventualità di una contestazione circa l'eleggibilità di un candidato, decide definitivamente il Gran Consiglio.

Ineleggibilità, mancata presentazione

delle candidature

Art. 7f ^[10] ¹Nel caso di ineleggibilità di uno o più candidati, l'Ufficio presidenziale fissa un termine di 5 giorni al rappresentante della lista interessata per la sostituzione delle candidature.

²Qualora non fossero presentate candidature o non si provvedesse alla sostituzione, il o i candidati da designare sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste; in questo caso, il termine di designazione del o dei candidati è pure di 5 giorni.

Elezione

Art. 7g ^[11] ¹Il Gran Consiglio procede, per ogni singolo distretto, all'elezione degli assessori-giurati votando in blocco sulla proposta dell'Ufficio presidenziale qualora il numero dei candidati corrisponda a quello degli eligendi.

²In caso di proposta superiore al numero degli eligendi, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti rispettando la ripartizione di cui all'art. 7c.

Comunicazione dell'elezione, rifiuto di assumere la carica

Art. 7h ^[12] ¹Il risultato dell'elezione degli assessori-giurati è pubblicato nel Foglio ufficiale, e la lista definitiva dei giurati è comunicata al Tribunale di appello.

²Quest'ultimo viene inoltre informato dal Gran Consiglio ogni volta che un assessore-giurato deve essere cancellato dalla lista, con la relativa sostituzione.

³Gli assessori-giurati risultati eletti dispongono di un termine di 10 giorni dalla pubblicazione per comunicare il loro rifiuto di assumere la carica al Gran Consiglio, che decide definitivamente.

⁴Se una domanda di rifiuto è ammessa, si applica la procedura di cui all'art. 7f.

Cessazione della funzione e sostituzione

Art. 7i ^[13] ¹Gli assessori-giurati devono notificare al Gran Consiglio ogni causa che determina la cessazione dalle loro funzioni; un simile obbligo incombe inoltre ad ogni autorità che ne viene a conoscenza.

²I nomi degli assessori-giurati che cessano dalle loro funzioni vengono stralciati dalla lista e sostituiti conformemente alle disposizioni degli art. 7e-7g.

Capitolo IIa ^[14]

Lingua del procedimento

Lingua del procedimento ^[15]

Art. 8 ^[16] La lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie è l'italiano.

Art. 9-16 ...^[17]

Capitolo III

Norme comuni

Requisiti di eleggibilità

Art. 17 ¹Sono eleggibili a magistrato dell'ordine giudiziario i cittadini in possesso di un dottorato in giurisprudenza o titolo equivalente o del certificato di capacità per l'esercizio dell'avvocatura; è riservato il cpv. 2.

²Ogni cittadino attivo è eleggibile all'ufficio di giudice di pace e di supplente dello stesso.

Incompatibilità

a) per parentela

Art. 18 ¹Non possono far parte dello stesso tribunale o ufficio giudiziario l'ascendente e il discendente, il marito e la moglie, i partner registrati, i conviventi, i fratelli, lo zio ed i nipoti consanguinei, il suocero e il genero, i cugini germani ed il marito, il partner registrato, il fratello di una stessa donna. Le stesse incompatibilità valgono pure per gli equivalenti gradi di parentela per le donne. ^[18]

²Per cugini germani si intendono i figli di due fratelli, di due sorelle o di un fratello e una sorella.

³Queste disposizioni si applicano anche ai segretari in riguardo al magistrato o ai membri delle

autorità giudiziarie da cui dipendono.

b) per altre attività

Art. 19 ¹I magistrati a tempo pieno sono tenuti a dedicare tutta la loro attività alla funzione a cui sono preposti.

²Essi non possono:

- a) esercitare l'avvocatura e il notariato;
- b) assumere cariche federali o cantonali o impieghi con onorari annui fissi;
- c) esercitare una professione, un commercio o un'industria, anche solo a titolo accessorio od occasionale o sotto forma di mandato, né commetterne l'esercizio a terze persone o avere partecipazione o retribuzione da terzi che li esercitano;
- d) occupare il posto di direttore, gerente, amministratore e membro dell'ufficio di vigilanza o di quello di revisione di società, istituti, imprese o uffici che si propongono uno scopo di lucro, né svolgere per loro una qualsiasi attività, anche a titolo gratuito.

³I giudici di pace non possono esercitare l'avvocatura.

⁴Con il consenso del Consiglio di Stato e sentito il preavviso del Consiglio della magistratura, i magistrati a tempo pieno possono assumere incarichi conferiti da autorità federali, cantonali o comunali o da enti parastatali cantonali e federali, nonché fungere da arbitro o da perito.

Periodo di nomina

Art. 20 ^[19] ¹I giudici del Tribunale di appello, i pretori, il presidente della Pretura penale e i giudici di pace assumono il loro ufficio il 1° di giugno.

²I giudici dei provvedimenti coercitivi e i procuratori pubblici assumono il loro ufficio il 1° di gennaio.

³Il presidente e i periti del Tribunale di espropriazione assumono il loro ufficio il 1° di aprile.

⁴Gli assessori-giurati assumono il loro ufficio il 1° di gennaio.

Scadenza del mandato e

cessazione dell'attività ^[20]

Art. 21 ^[21] ¹Il mandato conferito a tutti i magistrati cessa al 31 dicembre dell'anno in cui hanno raggiunto il 70° anno di età, rispettivamente al 30 giugno se il limite di età è raggiunto nel primo semestre.

^{1bis}Il capoverso precedente si applica per analogia agli assessori-giurati.

²Il giudice comunica all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio la cessazione dell'attività o la rinuncia a domandare il rinnovo della carica con un preavviso di almeno sei mesi sulla data della cessazione dell'attività; su domanda motivata del magistrato, l'Ufficio presidenziale può ridurre questo termine se nessun interesse essenziale vi si oppone.

Dichiarazione di fedeltà

Art. 22 ^[22] ¹I giudici ordinari e i periti del Tribunale di espropriazione assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando l'attestato che viene loro consegnato dal presidente del Gran Consiglio.

²I giudici supplenti ordinari e straordinari assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal rispettivo ufficio.

³I giudici di pace e i loro supplenti assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal pretore della relativa giurisdizione.

Vacanza di seggi

Art. 23 ¹Se un seggio diventa vacante per decesso, dimissioni o altre cause, la successione avviene tempestivamente secondo la procedura prevista per l'elezione.

²Il nuovo magistrato viene eletto per il restante periodo di nomina.

Supplenze durevoli

Art. 24 In caso di vacanza di qualsiasi seggio giudiziario o di impedimento di carattere durevole, il Consiglio di Stato può designare un supplente a ricoprire l'ufficio fino alla sostituzione o alla cessazione dell'impedimento.

Cause pendenti

Art. 25 ¹I nuovi magistrati procedono ai loro incombenzi nello stato in cui la causa si trova.

²Se il dibattimento finale è già cominciato o compiuto e la sentenza non è ancora redatta e approvata dai magistrati usciti di carica, la causa dev'essere chiamata per un nuovo

dibattimento, salvo diverso accordo fra le parti.

³Nei dibattimenti penali, costituita la Corte, essa continua nei suoi incombeni fino al giudizio.

Udienze e deliberazioni

Art. 26 ¹In quanto non sia diversamente stabilito dalla legge, le discussioni davanti alle autorità giudiziarie giudicanti sono orali e pubbliche, le deliberazioni segrete.

²È vietato ai giudici di rendere pubblico il proprio voto o quello dei colleghi; questo divieto vale anche per il personale amministrativo che ne viene a conoscenza. [\[23\]](#)

³Il capoverso precedente si applica per analogia agli assessori-giurati. [\[24\]](#)

Pubblicazione delle sentenze

Art. 27 Il Consiglio di Stato può procedere alla pubblicazione depersonalizzata delle sentenze e delle decisioni di concerto con le autorità giudiziarie e i magistrati che le hanno emesse.

Obbligo di denuncia

Art. 27a [\[25\]](#) Ogni magistrato che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Ministero pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi.

TITOLO II **Autorità giudiziarie** Capitolo I **Giudicature di pace**

Organizzazione

Art. 28 ¹In ogni circolo vi sono un giudice di pace e un supplente. [\[26\]](#)

²Nelle Giudicature che hanno maggior lavoro, il Consiglio di Stato può istituire più supplenti e nominare un segretario.

³Il Consiglio di Stato organizza e finanzia corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai giudici di pace.

Sede

Art. 29 ¹Il giudice di pace ha sede nel capoluogo del circolo.

²Per ragioni particolari, il Consiglio di Stato può fissare la sede in un altro comune del circolo.

³Il comune sede mette a disposizione il locale delle udienze e ne sopporta le spese.

Supplenze

Art. 30 ¹Il supplente sostituisce il giudice nei casi di ricusa, malattia, assenza o altro impedimento e, su richiesta del giudice titolare, quando lo esiga il funzionamento della Giudicatura.

²Quando il giudice non può essere sostituito dal supplente, il caso è devoluto al giudice viciniore.

³La prossimità fra le Giudicature è stabilita dal Consiglio di Stato.

Competenze

Art. 31 [\[27\]](#) ¹Il giudice di pace:

- a) funge da autorità di conciliazione nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 5000 franchi;
- b) può sottoporre alle parti una proposta di giudizio nelle controversie ai sensi della lettera a);
- c) giudica le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 5000 franchi, comprese quelle fondate sulla legge dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e fallimento (LEF);
- d) decide sull'istanza di divieto giudiziale secondo gli articoli 258-260 CPC e riceve l'opposizione.

²Sono escluse le procedure concernenti:

- a) le servitù;
- b) le controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali;
- c) le controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi.

³Nei reati perseguibili a querela di parte, il giudice di pace può effettuare il tentativo di conciliazione su domanda del procuratore pubblico e con il consenso delle parti.

Capitolo II Preture

Composizione e giurisdizione ^[28]

- Art. 32** ^[29] 1Nel distretto di Mendrisio vi sono due preture, entrambe con sede a Mendrisio:
- la pretura di Mendrisio-Sud, con giurisdizione nei comuni dei circoli di Balerna e Caneggio, nella quale vi è un pretore;
 - la pretura di Mendrisio-Nord, con giurisdizione negli altri comuni del distretto, nella quale vi è un pretore.

Alle due preture è attribuito congiuntamente un pretore aggiunto.

2Nel distretto di Lugano vi è una pretura, con sede a Lugano, nella quale vi sono sei pretori e quattro pretori aggiunti; essa è presieduta da un pretore.

3Nel distretto di Locarno vi sono due preture, entrambe con sede a Locarno:

- la pretura di Locarno-Città, con giurisdizione nei comuni di Locarno, Muralto, Orselina, Minusio e Brione sopra Minusio, nella quale vi è un pretore e un pretore aggiunto;
- la pretura di Locarno-Campagna, con giurisdizione negli altri comuni del distretto, nella quale vi è un pretore e un pretore aggiunto.

4Nel distretto di Bellinzona vi è una pretura, con sede a Bellinzona, nella quale vi sono un pretore e due pretori aggiunti.

5Nei distretti di Vallemaggia, Riviera, Blenio e Leventina vi è una pretura, con sede nei rispettivi capoluoghi, in ciascuna delle quali vi è un pretore.

Direzione della pretura ^[30]

Art. 33 ^[31] 1Il pretore dirige la pretura, vigila sul buon funzionamento dell'ufficio e ripartisce le cause.

2Nella pretura del distretto di Lugano, il presidente dirige la pretura, attribuisce i pretori aggiunti e i funzionari, ripartisce le cause, decide l'uso delle risorse ed è responsabile dell'organizzazione della pretura; il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di urgenza o di sua assenza prolungata; il presidente e il vicepresidente sono nominati dal collegio dei pretori al suo interno.

3Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento l'organizzazione e la ripartizione delle cause della pretura di Lugano.

Pretore aggiunto ^[32]

Art. 34 ^[33] Il pretore aggiunto tratta in modo autonomo e sotto la propria responsabilità le cause attribuitegli dal pretore.

Segretario assessore ^[34]

Art. 35 ^[35] 1Vi è un segretario assessore per ogni pretura; nella pretura di Lugano vi sono sei segretari assessori.

2Il segretario assessore:

- esperisce i tentativi di conciliazione nei casi stabiliti dalla legge;
- assiste il pretore e il pretore aggiunto nella redazione delle sentenze e nelle altre incombenze.

3Il segretario assessore è nominato dal Consiglio di Stato.

4Il Consiglio di Stato può attribuire il medesimo segretario assessore a più preture e, in caso di necessità, può nominare un secondo segretario assessore.

Supplenza ^[36]

Art. 36 ^[37] 1In caso di impedimento legale o di assenza per malattia o per altro motivo, il pretore e il pretore aggiunto si suppliscono a vicenda.

2Se sono impediti entrambi, la causa è devoluta alla pretura viciniora o, in caso di impedimento legale dei giudici che compongono quest'ultima, essa è devoluta dalla Terza Camera civile a un'altra pretura.

3La supplenza tra le preture viciniori è stabilita come segue:

- le preture di Mendrisio-Nord e di Mendrisio-Sud si suppliscono a vicenda;
- le preture di Lugano si suppliscono tra di loro secondo le modalità fissate dal regolamento;
- le preture di Locarno-Città e di Locarno-Campagna si suppliscono a vicenda;

- d) le preture di Bellinzona di Riviera si suppliscono a vicenda;
- e) le preture di Blenio e di Leventina si suppliscono a vicenda;
- f) la pretura di Vallemaggia è supplita da quella di Locarno-Campagna.

Competenze ^[38]

Art. 37 ^[39] 1Il pretore e il pretore aggiunto istruiscono e giudicano le cause con valore litigioso superiore a 5000 franchi e, indipendentemente dal valore litigioso, quelle concernenti le servitù e quelle in materia di locazione e di parità dei sessi.

2Il pretore e il pretore aggiunto istruiscono e giudicano inoltre in tutte le altre cause civili, comprese quelle in procedura sommaria, ed esercitano tutti gli atti di volontaria giurisdizione che non sono espressamente devoluti ad altre autorità.

3Essi fungono inoltre da giudice dell'esecuzione delle decisioni ai sensi degli articoli 335 e seguenti del codice del 9 dicembre 2008 di diritto processuale civile svizzero (CPC), comprese le decisioni straniere ai sensi della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) e della Convenzione del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano).

4Essi decidono sulle domande di ricusa nei confronti dei giudici di pace, dei segretari assessori e degli uffici di conciliazione con sede nella loro giurisdizione territoriale.

5Le domande di ricusa nei confronti del pretore e del pretore aggiunto sono decise dalla pretura viciniore.

Art. 38 ... ^[40]

Capitolo III Pretura penale

Organizzazione

Art. 39 1La Pretura penale ha sede nel distretto di Bellinzona ed è composta del presidente e dei pretori dei distretti di Vallemaggia, Riviera, Blenio e Leventina, con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone.

2I casi sottoposti alla competenza della Pretura penale sono decisi da un giudice unico; il presidente, sentiti i membri, stabilisce i criteri di ripartizione dei procedimenti.

3Le udienze si svolgono presso la sede della Pretura penale; il giudice può tenere il dibattimento in altro luogo per necessità pratiche preminenti.

Supplenze

Art. 40 ^[41] I componenti della Pretura penale si sostituiscono a vicenda in caso di esclusione o ricusa, riservate le competenze della Corte dei reclami penali.

Competenze

Art. 41 1La Pretura penale giudica:

- a) le contravvenzioni;
- b) i delitti e i crimini per i quali il procuratore pubblico propone la pena detentiva fino a tre mesi, la pena pecuniaria fino a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore; il cumulo con la multa è sempre possibile. ^[42]

2Entro questi limiti, la competenza della Pretura penale si estende ai reati previsti:

- a) dal Codice penale svizzero;
- b) da leggi fiscali della Confederazione o altre leggi federali, quando l'autore non si assoggetta alla decisione dell'autorità amministrativa e chiede di essere giudicato da un'autorità giudiziaria (art. 73 e seguenti della legge federale sul diritto penale amministrativo);
- c) da leggi federali speciali o leggi cantonali, quando il giudizio non è attribuito ad autorità amministrative cantonali.

3La Pretura penale giudica inoltre le contravvenzioni a leggi federali e cantonali attribuite per il perseguimento e il giudizio di primo grado ad un'autorità amministrativa cantonale. ^[43]

Capitolo IV Tribunale di appello Sezione 1 Organizzazione

Composizione

Art. 42 ^[44] ^[45] 1Il Tribunale di appello è composto di 25 giudici e 12 supplenti ed è suddiviso in tre Sezioni:

- a) la Sezione di diritto civile;
- b) la Sezione di diritto pubblico;
- c) il Tribunale penale cantonale. ^[46]

2I membri di una Sezione non possono essere membri di un'altra Sezione, riservate le norme sulle supplenze.

3Il Tribunale di appello comprende inoltre la Corte dei reclami penali, la Corte di appello e di revisione penale e la Camera per l'avvocatura e per il notariato. ^[47]

4Il Tribunale di appello designa nel proprio seno un presidente e un vicepresidente, che assumono le funzioni a contare dal 1° di giugno, stanno in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.

5Ogni due anni a partire dal 1° di giugno il Tribunale di appello:

- a) designa il presidente, il vicepresidente e i membri delle Sezioni e delle Camere;
- b) attribuisce i giudici supplenti alle Sezioni, di cui almeno 6 al Tribunale penale cantonale.

6Quando le circostanze lo richiedono o nel caso in cui ciò sia necessario per far fronte al carico di lavoro, all'interno delle Sezioni di diritto civile e di diritto pubblico, ogni giudice collabora con le Camere di cui non è membro. ^[48]

7In caso di impedimento del presidente o del vicepresidente del Tribunale di appello o delle singole Sezioni o Camere, la presidenza è assunta dal giudice più anziano per carica.

Commissione amministrativa

Art. 43 1La gestione amministrativa e il disbrigo degli affari correnti del Tribunale di appello sono affidati ad una Commissione, composta del presidente del Tribunale di appello, che la presiede, del vicepresidente e dei presidenti delle tre Sezioni.

2La Commissione amministrativa vigila sul buon funzionamento delle Sezioni e delle Camere ed esercita le mansioni attribuitele dal regolamento.

Giudici supplenti ordinari supplementari

Art. 44 I giudici che cessano l'attività per pensionamento possono fungere da giudici supplenti ordinari supplementari fino al termine del periodo di elezione; è riservato l'art. 21.

Supplenza

a) ordinaria

Art. 45 1Fatta eccezione del Tribunale penale cantonale, in mancanza di uno o più giudici ogni Camera si completa, a cura del suo presidente, con altri membri della Sezione; ove ciò non sia fattibile, si completa con i supplenti attribuiti alla Sezione e in mancanza di questi con i membri o i supplenti dell'altra Sezione.

2In mancanza di tutti i giudici di una Camera, la stessa è costituita ad opera del presidente della rispettiva Sezione.

3In mancanza di tutti i giudici di una Sezione, la Camera giudicante è costituita ad opera del presidente dell'altra Sezione.

4In mancanza di uno o più membri, la Camera per l'avvocatura e per il notariato si completa a cura del presidente rispettivamente del vicepresidente con altri membri del Tribunale di appello. ^[49]

b) straordinaria

Art. 46 1Se è ricusato l'intero Tribunale, il presidente ne dà avviso al Consiglio di Stato perché costituisca un Tribunale di appello straordinario oppure una Camera straordinaria, chiamati a statuire.

2Il Consiglio di Stato procede alla costituzione mediante sorteggio, in seduta pubblica, fra un numero triplo di persone aventi i requisiti per essere giudici d'appello e ne designa il presidente.

Deliberazioni

Art. 47 1Il Tribunale di appello e le sue Sezioni deliberano a maggioranza dei voti.

2Le Camere deliberano a numero completo e a maggioranza dei voti.

3Sono ammesse le deliberazioni in via di circolazione, riservate contrarie disposizioni di legge.

4La legge può assegnare determinate competenze ai presidenti.

Sezione 2
Sezione di diritto civile

Composizione e competenze

Art. 48^[50] La Sezione di diritto civile del Tribunale di appello è composta di 11 giudici e comprende:

a) la **Prima Camera civile**, di tre membri,^[51] che giudica:
in seconda istanza:

1. gli appelli contro le decisioni dei pretori e dei pretori aggiunti, concernenti il diritto delle persone, il diritto di famiglia, il diritto successorio, i diritti reali;
2. i reclami contro le decisioni sulle domande di ricusa nelle materie del punto n. 1;
3. i ricorsi contro le decisioni di autorità amministrative in materia di stato delle persone, di fondazioni e di diritto di famiglia;
4. i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di collocamento in vista d'adozione e di autorizzazione al collocamento di minorenni in vista d'adozione;
5. i ricorsi contro le decisioni dell'autorità di vigilanza in materia di registro fondiario;
6. i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento di istituti privati e di revoca di riconoscimento, come pure in materia di affidamento di minorenni e famiglie;
7. i ricorsi contro i lodi arbitrali ai sensi dell'articolo 390 CPC e le domande di revisione dei lodi arbitrali ai sensi dell'articolo 396 e seguenti CPC nelle materie del punto n. 1;
8. i reclami per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC) e contro le decisioni del giudice dell'esecuzione (art. 309 lett. a CPC) nelle materie del punto n. 1;

e, nella composizione di un giudice unico, decide:

9. la prestazione dell'anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell'anticipo per l'assunzione delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC), il conferimento dell'effetto sospensivo ai reclami (art. 325 cpv. 2 CPC), l'autorizzazione dell'esecuzione anticipata di una decisione (art. 315 cpv. 2 CPC) e il conferimento dell'effetto sospensivo in materia di provvedimenti cautelari (art. 315 cpv. 5 CPC);
10. le questioni processuali, con riferimento a litigi nelle materie del punto n. 1, previste dall'articolo 356 capoverso 2 CPC, in particolare dagli articoli 362, 369 capoverso 3, 370 capoverso 2, 374 capoverso 1 e 375 capoverso 2 CPC;

e inoltre quale istanza unica cantonale:

11. adotta le decisioni ai sensi della legge federale del 21 dicembre 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti;
12. riceve la notificazione del deposito del lodo ai sensi dell'articolo 386 CPC nelle materie del punto n. 1;
13. decide nei casi previsti dalla LDIP in materia di arbitrato internazionale;

b) la **Seconda Camera civile**, di tre membri, che giudica:

in seconda istanza:

1. gli appelli contro le decisioni dei pretori e dei pretori aggiunti in materia di diritto delle obbligazioni, di circolazione stradale, di contratto d'assicurazione, di responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e delle imprese elettriche, di responsabilità civile derivante da impianti di trasporto in condotta, di concorrenza sleale;
2. i reclami contro le decisioni sulle domande di ricusa nelle materie del punto n. 1;
3. i ricorsi contro le decisioni dell'ufficio del registro di commercio;
4. i ricorsi contro i lodi arbitrali ai sensi dell'articolo 390 CPC e le domande di revisione dei lodi arbitrali ai sensi degli articoli 396 e seguenti CPC nelle materie del punto n. 1;
5. i reclami per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC) e contro le decisioni del giudice dell'esecuzione (art. 309 lett. a CPC) nelle materie del punto n. 1;

e, nella composizione di un giudice unico, decide:

6. la prestazione dell'anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell'anticipo per l'assunzione delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC), il conferimento dell'effetto sospensivo ai reclami (art. 325 cpv. 2 CPC), l'autorizzazione dell'esecuzione anticipata di una decisione (art. 315 cpv. 2 CPC) e il conferimento dell'effetto sospensivo in materia di provvedimenti cautelari (art. 315 cpv. 5 CPC);
7. le questioni processuali, con riferimento a litigi nelle materie del punto n. 1, previste dall'articolo 356 capoverso 2 CPC, in particolare dagli articoli 362, 369 capoverso 3, 370 capoverso 2, 374 capoverso 1 e 375 capoverso 2 CPC;

e inoltre quale istanza unica cantonale:

8. riceve la notificazione del deposito del lodo ai sensi dell'articolo 386 CPC nelle materie del punto n. 1;

9. decide nei casi previsti dalla LDIP in materia di arbitrato internazionale;

c) la **Terza Camera civile**, di tre membri, che giudica:

in seconda istanza:

1. i reclami contro le decisioni e le disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza (art. 319 lett. b CPC), indipendentemente dal valore e dal genere della controversia;
2. gli appelli ed i reclami di competenza di altre camere della Sezione di diritto civile, demandate dal presidente della Sezione;

e, nella composizione di un giudice unico, decide:

3. la prestazione dell'anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell'anticipo per l'assunzione delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC), il conferimento dell'effetto sospensivo ai reclami (art. 325 cpv. 2 CPC), l'autorizzazione dell'esecuzione anticipata di una decisione (art. 315 cpv. 2 CPC) e il conferimento dell'effetto sospensivo in materia di provvedimenti cautelari (art. 315 cpv. 5 CPC);

in prima istanza:

4. le cause civili previste dall'articolo 5 capoverso 1 CPC;

5. le cause proposte direttamente in appello, purché ne siano dati i presupposti (art. 8 CPC);

e, nella composizione di un giudice unico, decide:

6. la prestazione dell'anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell'anticipo per l'assunzione delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC) e l'emanazione dei provvedimenti supercautelari (art. 265 CPC);

d) la **Camera civile dei reclami**, composta di tre membri, che giudica:

1. i reclami contro le sentenze dei giudici di pace e quelle dei pretori con un valore litigioso inferiore a fr. 10'000.-- riservate le competenze della Camera di esecuzione e fallimenti;
2. i reclami per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC) nelle cause con un valore litigioso inferiore a fr. 10'000.--;

e, nella composizione di un giudice unico, decide:

3. la prestazione dell'anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC) e il conferimento dell'effetto sospensivo ai reclami (art. 325 cpv. 2 CPC);

e) la **Camera di esecuzione e fallimenti**, composta di tre membri, che esercita le funzioni di autorità di vigilanza in sede unica cantonale e giudica:

in seconda istanza:

1. gli appelli e i reclami nelle cause proposte a norma della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell'inesistenza del debito (art. 85a LEF);

2. i reclami in materia di riconoscimento di decreti stranieri di fallimento e di concordato (art. 166 e seguenti LDIP)

3. i reclami contro le decisioni sulle domande di ricusa nelle materie del punto n. 1;

4. i reclami per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC) e contro le decisioni del giudice dell'esecuzione (art. 309 lett. a CPC) nelle materie del punto n. 1;

e, nella composizione di un giudice unico, decide:

5. la prestazione dell'anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell'anticipo per l'assunzione delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC) il conferimento dell'effetto sospensivo ai reclami (art. 325 cpv. 2 CPC), l'autorizzazione dell'esecuzione anticipata di una decisione (art. 315 cpv. 2 CPC) e il conferimento dell'effetto sospensivo in materia di provvedimenti cautelari (art. 315 cpv. 5 CPC).

Ricusazione

Art. 48a ^[52] ¹Le domande di ricusazione di giudici di una camera sono decise dalla camera, completata secondo l'art. 45.

²Qualora sia domandata la ricusa di un giudice unico, la decisione è adottata da un altro giudice, designato applicando per analogia l'art. 45.

Sezione 3

Sezione di diritto pubblico

Composizione e competenze

Art. 49 ¹La Sezione di diritto pubblico è composta di 10 giudici e comprende:

- a) il Tribunale cantonale delle assicurazioni, composto di 3 membri, che giudica come istanza unica le contestazioni in materia di assicurazioni sociali, come pure le altre contestazioni che gli sono attribuite dalla legge;
- b) il Tribunale cantonale amministrativo, composto di 5 membri, che giudica quale istanza unica o di ricorso le contestazioni che gli sono attribuite dalla legge;
- c) la Camera di diritto tributario, composta di 3 membri, che giudica le contestazioni che le sono attribuite dalla legge; ^[53]

2Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, il Tribunale cantonale amministrativo e la Camera di diritto tributario possono decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza.

3Riservato il capoverso precedente, il Tribunale cantonale amministrativo decide nella composizione di 3 membri.

Sezione 4

Tribunale penale cantonale

Composizione e competenze

Art. 50 ^[54] 1Il Tribunale penale cantonale, che comprende la Corte criminale e la Corte correzionale, è composto di 4 giudici che non fanno parte di nessun'altra Sezione o Camera del Tribunale di appello.

2La Corte delle assise criminali è composta di 3 giudici del Tribunale penale cantonale e di 4 assessori-giurati e giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a due anni, l'internamento secondo l'art. 64 del codice penale del 21 dicembre 1937 (CP), un trattamento secondo l'art. 59 cpv. 3 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a due anni.

3La Corte delle assise correzionali è composta di un giudice del Tribunale penale cantonale e di 2 assessori-giurati e giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a tre mesi e che non eccede due anni, una pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore.

4La Corte correzionale giudica inoltre:

- a) i delitti previsti da leggi fiscali della Confederazione o da altre leggi federali, quando l'amministrazione federale in causa propone la pena detentiva superiore a tre mesi, la pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore (art. 73 e seguenti della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo);
- b) sulle opposizioni al decreto di confisca emanato dal procuratore pubblico ai sensi dell'art. 377 cpv. 2 del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.

5Le decisioni riservate dal diritto federale al giudice che ha statuito anteriormente sono di competenza della corte, senza l'intervento degli assessori-giurati.

Presidenza

Art. 51 ^[55] La Corte criminale è presieduta da un giudice del Tribunale penale cantonale, che assume i compiti di direzione del procedimento previsti dalla procedura penale; il presidente della Corte può delegare a un altro membro della stessa la conduzione di una parte del procedimento.

Supplenza

Art. 52 ^[56] 1In caso di ricusa o di impedimento dei membri del Tribunale penale cantonale, il presidente designa i sostituti mediante sorteggio tra i supplenti del Tribunale di appello attribuiti al Tribunale penale cantonale.

2Se occorrono giudici supplenti straordinari, la scelta ha luogo mediante sorteggio tra i giudici delle Sezioni di diritto civile e di diritto pubblico, ad esclusione di quelli che sono membri della Corte dei reclami penali e della Corte di appello e di revisione penale.

3I supplenti ordinari attribuiti al Tribunale penale cantonale non possono esercitare l'attività forense nel campo della giustizia penale; il divieto si estende agli avvocati del medesimo studio legale.

Giudizi

Art. 53 ^[57] 1La Corte criminale e la Corte correzionale giudicano del fatto, del diritto, della pena e del risarcimento e decidono pure le questioni incidentali che sorgono durante i pubblici dibattimenti.

2Nessun giudizio di condanna può essere pronunciato da una Corte d'assise se non alla maggioranza dei suoi membri.

3Nelle questioni incidentali, in caso di parità di voti, si ritengono adottate le conclusioni della difesa. Se vi sono più accusati e se le loro conclusioni sono discordi, decide il voto del presidente.

Luogo

Art. 54 ^[58] 1La Corte giudicante siede e delibera nel capoluogo del distretto dove è avvenuto il fatto perseguito.
2Il presidente può convocare la Corte in un altro luogo.

Assessori-giurati

a) Giurisdizione

Art. 55 ^[59] 1Per la Corte delle assise correzionali funzionano gli assessori-giurati del distretto. Qualora la lista di un distretto si trovasse ridotta al di sotto di 11, la completazione delle liste avviene in ogni singolo caso con assessori della lista del distretto viciniore. La prossimità fra i diversi distretti è così stabilita:

- a) Mendrisio con Lugano e viceversa;
- b) Locarno con Vallemaggia e viceversa;
- c) Bellinzona con Riviera e viceversa;
- d) Blenio con Leventina e viceversa.

2Per la Corte delle assise criminali gli assessori-giurati sono scelti sulla lista di tutto il Cantone.

b) Sorteggio e ricusa

1. Nelle Assise correzionali

Art. 56 ^[60] 1Per la Corte delle assise correzionali il presidente procede in seduta pubblica, non appena ha ricevuto l'atto d'accusa, al sorteggio di 9 assessori-giurati.

2Le parti sono citate, almeno 3 giorni prima, alla seduta pubblica di sorteggio degli assessori-giurati, con l'avvertenza all'accusato che può rinunciare, con l'accordo del difensore e del procuratore pubblico, fino al momento del sorteggio.

3Il procuratore pubblico e l'accusato, in ogni processo, hanno il diritto di ricusare su questa lista 3 assessori-giurati ciascuno.

4Se nella lista si trovano degli assessori-giurati ai quali, per un determinato processo è applicabile un titolo di astensione dei giudici contemplato dalla legge, la lista viene completata dal presidente mediante sorteggio prima dell'esercizio del diritto di ricusa.

5Effettuata la ricusa, il presidente estrae a sorte l'assessore-giurato che assisterà al processo come supplente.

2. Nelle Assise criminali

Art. 57 ^[61] 1Per ogni processo davanti alla Corte delle assise criminali, il presidente procede in seduta pubblica, non appena ha ricevuto l'atto d'accusa, al sorteggio di 16 assessori-giurati.

1bisLe parti sono citate, almeno 3 giorni prima, alla seduta pubblica di sorteggio degli assessori-giurati; qualora il procuratore pubblico proponga una pena detentiva fino a tre anni, l'accusato può rinunciare, con l'accordo del difensore e del procuratore pubblico, fino al momento del sorteggio; si applicano per analogia le norme sulla rinuncia agli assessori-giurati nella Corte delle assise correzionali.

2Se due o più processi criminali si svolgono immediatamente uno dopo l'altro, può essere fatta l'estrazione di una sola grande lista di assessori-giurati.

3Se a qualcuno degli assessori-giurati estratti è applicabile un titolo di astensione contemplato dalla legge, la lista è completata per sorteggio.

4Il procuratore pubblico e l'accusato hanno il diritto di ricusare 5 assessori-giurati ciascuno.

5Effettuata la ricusa, il presidente estrae a sorte i due assessori-giurati supplenti.

3. Ordine delle ricuse

Art. 58 ^[62] 1Le ricuse vengono fatte prima dal procuratore pubblico e poi dagli accusati.

2Nei reati di azione privata, la ricusa appartiene alla parte lesa a luogo del procuratore pubblico.

3Se una delle parti non fa uso delle facoltà di ricusa, la designazione dei giurati viene fatta dal presidente in seduta pubblica, mediante sorteggio sulla lista estratta.

4Se vi sono più accusati in un medesimo processo, essi possono accordarsi per la ricusa. In caso di disaccordo, le ricuse sono egualmente ripartite.

5Sull'esercizio delle ricuse che non possono essere egualmente ripartite, come pure sull'ordine delle ricuse da parte dei singoli accusati, decide il presidente.

6Il presidente può anche ordinare il sorteggio di un maggior numero di giurati in modo che ogni accusato possa ricusarne almeno uno.

c) Completamento delle liste

Art. 59 ^[63] 1Ove occorra completare la lista degli assessori-giurati per la non comparsa di

quelli citati o per una verificata causa di astensione, il presidente estrae a sorte dalla gran lista un numero di giurati triplo di quello dei mancanti.

2Il procuratore pubblico, o in sua vece la parte lesa, e l'accusato ricusano un terzo degli estratti. I non ricusati sono immediatamente chiamati a comporre le Corti.

3Riservato l'art. 58 cpv. 6 si omette l'estrazione di ulteriori assessori-giurati quando la Corte può essere completata con i supplenti.

4I supplenti partecipano alla procedura preliminare e alla procedura dibattimentale, ma non prendono parte alle deliberazioni se non in caso di sopravvenuto impedimento di un assessore-giurato.

d) Composizione del Tribunale in caso di reati sessuali

Art. 60 ^[64] 1In caso di reati contro l'integrità sessuale, il presidente fissa alla vittima un termine di tre giorni per comunicare se esige che del Tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del suo sesso.

2Se la vittima lo esige, e adempite le formalità di sorteggio e di ricusa non risulta far parte del Tribunale giudicante nessuna persona del sesso della vittima, il presidente esclude per sorteggio uno degli assessori-giurati e completa la lista con l'estrazione a sorte di tre giurati dello stesso sesso della vittima, dei quali uno può essere ricusato dal procuratore pubblico e uno dall'accusato.

e) Esclusione degli assessori-giurati

Art. 61 ^[65] L'intervento degli assessori-giurati non è richiesto nei processi contumaciali, nei processi nella procedura abbreviata, nei procedimenti secondo l'art. 50 cpv. 4 lett. b o quando, nei processi davanti alle Corti delle assise correzionali e davanti alle Corti delle assise criminali secondo l'art. 57 cpv. 1^{bis}, l'accusato, con l'accordo del difensore e del procuratore pubblico, dichiara di rinunciarvi.

f) Costituzione della Corte

Art. 61a ^[66] 1Non appena stabilita la composizione della Corte, il presidente convoca gli assessori-giurati per il deferimento del giuramento o della promessa con la formula seguente: «Giuro o prometto di seguire attentamente lo svolgimento del processo, di formare il mio convincimento dalle sole risultanze della procedura preliminare e della procedura dibattimentale, che apprezzerò liberamente, secondo la mia coscienza, di dare il mio giudizio senza interesse, senza timore e senza favore, di non intrattenermi con nessuno sul processo prima che il giudizio sia pronunciato e di conservare il segreto sul voto emesso da me o da altri membri della Corte».

2Letta la formula, ogni assessore-giurato, chiamato per nome dal presidente, dichiara «lo giuro» oppure «lo prometto».

Sezione 5

Corte dei reclami penali ^[67]

Composizione e competenze

Art. 62 ^[68] 1La Corte dei reclami penali è composta di tre giudici della Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello.

2Essa giudica i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili previste dal codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP).

3Essa statuisce inoltre sui ricorsi contro le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure nei casi previsti dalla legge.

4Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell'ispezione.

Sezione 6

Corte di appello e di revisione penale ^[69]

Composizione e competenze

Art. 63 ^[70] 1La Corte di appello e di revisione penale è composta di tre giudici della Sezione

di diritto civile del Tribunale di appello.

²Essa giudica gli appelli e le domande di revisione ai sensi del CPP.

³Il presidente può convocare la Corte in un luogo diverso dalla sede del Tribunale di appello.

Sezione 7

Camera per l'avvocatura e per il notariato

Composizione e competenze

Art. 64 ¹La Camera per l'avvocatura e per il notariato è composta del presidente del Tribunale di appello, che la presiede, e di due giudici, e ha le competenze che le sono attribuite dalla legge.

²Essa esercita la vigilanza, segnatamente per mezzo di uno o più ispettori designati tra i membri del Tribunale di appello, sull'attività dei notai e sugli archivi notarili, emana le norme regolamentari e dà le direttive ai fini dell'applicazione della legge.

Sezione 8 ... [\[71\]](#)

Art. 64a ... [\[72\]](#)

Capitolo V

Ministero pubblico

Composizione e sede [\[73\]](#)

Art. 65 ¹Il Ministero pubblico ha sede a Lugano ed è composto di un procuratore generale e di venti procuratori pubblici, con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone.

²Il procuratore generale designa, tra i procuratori pubblici, due procuratori generali sostituti.

Supplenza

Art. 66 ¹I componenti del Ministero pubblico si sostituiscono a vicenda in caso di esclusione o di ricsusa, riservate le competenze della Corte dei reclami penali.

²In caso di impedimento, il procuratore generale è supplito da un procuratore generale sostituto.

Competenze e organizzazione [\[76\]](#)

Art. 67 ¹Il Ministero pubblico è l'autorità di perseguimento penale conformemente alle disposizioni del CPP.

²Il procuratore pubblico emette l'ordine di arresto in conformità all'articolo 53 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo; è riservata la competenza del giudice dei provvedimenti coercitivi.

³Il Ministero pubblico è suddiviso in due sezioni specializzate per materia, competenti per:

a) i reati comuni, i reati previsti dalla legislazione speciale federale e cantonale e le contravvenzioni;

b) i reati economici e finanziari e l'assistenza giudiziaria internazionale.

⁴Il procuratore generale stabilisce la composizione delle sezioni, nonché i criteri di ripartizione dei procedimenti e può attribuire singoli casi ai procuratori pubblici, sentito il procuratore generale sostituto interessato; egli può, per i bisogni dell'ufficio e per esigenze di perseguimento penale, dislocare temporaneamente uno o più procuratori pubblici sul territorio, istituire sottosezioni e modificare l'attribuzione di singole materie specifiche, dei procuratori pubblici e dei funzionari tra le sezioni.

⁵I procuratori generali sostituti, conformemente alle istruzioni del procuratore generale, dirigono le sezioni cui sono attribuiti, si occupano della loro organizzazione, garantiscono la collaborazione tra i magistrati e assegnano i procedimenti.

⁶Ogni procuratore pubblico agisce autonomamente nell'ambito dei procedimenti di sua competenza; in caso di gravi inadempienze o ritardi il procuratore generale, d'intesa con il procuratore generale sostituto interessato, può assegnare la competenza ad altri procuratori pubblici.

Competenze del Procuratore generale [\[78\]](#)

Art. 68 ¹Il procuratore generale ha le seguenti attribuzioni:

a) dirige il Ministero pubblico e vigila sull'attività dei procuratori generali sostituti e dei

- procuratori pubblici;
 - b) stabilisce le disposizioni interne sulle istruzioni e sulla vigilanza della polizia giudiziaria;
 - c) assicura il rispetto dei criteri di ripartizione e delle decisioni di attribuzione degli incarti ai procuratori pubblici;
 - d) dirime i conflitti di competenza;
 - e) decide le sostituzioni ai sensi dell'art. 66 cpv. 1;
 - f) rappresenta il Ministero pubblico;
 - g) decide l'attribuzione e le competenze del personale e l'uso delle risorse ed è responsabile dell'organizzazione dell'ufficio.
- 2) Il procuratore generale, coadiuvato dai tre aggiunti, vigila sull'attività dei singoli procuratori pubblici e dei sostituti.

Competenze delegate alla polizia cantonale ^[80]

Art. 69 ^[81] 1) Il Ministero pubblico e le autorità giudiziarie possono, nell'ambito delle rispettive competenze e sotto la loro vigilanza, impartire istruzioni e conferire mandati alla polizia giudiziaria, conformemente alle norme della procedura penale.

2) Il Ministero pubblico può delegare ai propri funzionari o alla polizia l'interrogatorio degli imputati, delle persone informate sui fatti e dei testimoni e la raccolta di altri mezzi di prova.

3) Sono riservate le altre attività di perseguimento attribuite alla polizia dalla procedura penale.

4) In caso d'urgenza, la polizia cantonale può procedere ad operazioni preliminari di polizia giudiziaria, quali l'arresto e il sequestro di documenti e oggetti, dandone immediato avviso al procuratore pubblico.

Capitolo VI

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi ^[82]

Organizzazione

Art. 70 ^[83] 1) Vi sono quattro giudici dei provvedimenti coercitivi, compreso il presidente, con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone, i quali costituiscono un Ufficio che ha sede a Lugano.

2) I componenti dell'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi si sostituiscono a vicenda in caso di esclusione o di ricusa.

3) In caso di esclusione o di ricusa di tutti i membri dell'Ufficio, la Corte dei reclami penali designa un giudice straordinario, che deve avere i requisiti per essere giudice dei provvedimenti coercitivi.

Competenze

a) in generale

Art. 71 ^[84] 1) I giudici dei provvedimenti coercitivi esercitano le competenze previste dal codice di procedura penale e dalle altre leggi; essi sono competenti a selezionare le informazioni secondo l'art. 271 cpv. 1 CPP. ^[85]

2) I giudici dei provvedimenti coercitivi decidono collegialmente i criteri di ripartizione interna dei procedimenti.

3) Ogni giudice dei provvedimenti coercitivi agisce autonomamente nell'ambito dei procedimenti di sua competenza.

b) del presidente

Art. 72 ^[86] Il presidente ha le seguenti attribuzioni:

- a) coordina l'attività dell'Ufficio e vigila sul suo funzionamento;
- b) riunisce e presiede il collegio dei giudici dei provvedimenti coercitivi;
- c) vigila sull'applicazione dei criteri di ripartizione dei procedimenti;
- d) dirime i conflitti di competenza;
- e) decide le sostituzioni ai sensi dell'art. 70 cpv. 2;
- f) rappresenta l'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi.

Capitolo VII

^[87]

...

c) in materia di applicazione della pena ^[88]

Art. 73 ^[89] 1I giudici dei provvedimenti coercitivi fungono da giudici dell'applicazione della pena, con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone, nei casi stabiliti dalla legge.
2Per la ricusazione, si applicano per analogia le disposizioni del CPP; la relativa decisione spetta, se del caso, alla Corte di appello e di revisione penale.

Capitolo VIII Consiglio della magistratura

Competenze e sede

Art. 74 1Al Consiglio della magistratura è riservato il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati e sulle persone che svolgono funzioni giudiziarie.
2Il Consiglio della magistratura ha sede a Lugano.

Composizione e durata della carica

Art. 75 1Il Consiglio della magistratura è composto di 7 membri e di 5 supplenti.
2La durata della carica è di sei anni e i membri e i supplenti sono rieleggibili al massimo per complessivi dodici anni; è inoltre applicabile l'art. 21.

Incompatibilità

Art. 76 La carica di membro e di supplente è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di deputato alle Camere federali, di membro del Gran Consiglio e di funzionario delle amministrazioni comunali, cantonali e federali.

Elezione

Art. 77 1Tre membri e due supplenti devono essere scelti tra i magistrati in carica che svolgono la loro attività a tempo pieno.
2Essi sono eletti dall'assemblea dei magistrati a tempo pieno con il sistema della maggioranza relativa, alla presenza dei due terzi dei suoi membri.
3L'assemblea dei magistrati a tempo pieno, convocata e diretta dal presidente del Tribunale di appello, designa, tra i membri da essa scelti, il presidente e il vicepresidente del Consiglio della magistratura, che stanno in carica per sei anni.
4L'assemblea stabilisce le ulteriori modalità inerenti alla procedura di elezione con un regolamento interno.
5Quattro membri e tre supplenti del Consiglio della magistratura sono eletti dal Gran Consiglio fra gli altri magistrati, ex magistrati o altri cittadini attivi; non più di due membri e di un supplente possono essere scelti fra avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino.

Dichiarazione di fedeltà

Art. 78 I membri e i supplenti del Consiglio della magistratura assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal presidente del Gran Consiglio.

Competenze

Art. 79 1Il Consiglio della magistratura è convocato dal suo presidente, ogni qualvolta ve ne sia il bisogno e quando lo richiedono tre dei suoi membri o l'assemblea dei magistrati, ma almeno due volte all'anno.

2Sono suoi compiti:

- a) l'esame del funzionamento della giustizia con la presentazione di un rapporto annuale al Consiglio di Stato;
- b) la segnalazione al Dipartimento delle istituzioni di eventuali problemi di natura organizzativa;
- c) l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati;
- d) l'esonero dei magistrati quando per malattia fisica o psichica o per altre cause non possono adempiere convenientemente ai doveri della carica;
- e) lo svincolo del magistrato dal segreto d'ufficio; ^[90]
- f) il preavviso sulle candidature di coloro che sono già in carica in una funzione sottoposta alla sua vigilanza. ^[91]

3In caso di esonero per malattia fisica o psichica o per altre cause, si applicano al magistrato le norme relative alla disdetta del rapporto d'impiego previste dall'art. 60 cpv. 1, 2, 3 lett. b, c e cpv. 5 e dall'art. 61 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

4... ^[92]

Sanzioni disciplinari

Art. 80 ¹Nei confronti del magistrato inadempiente nell'esercizio delle sue funzioni o che, con il suo comportamento, offende la dignità della magistratura, il Consiglio può infliggere le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa sino a fr. 10'000.--;
- c) la sospensione sino a tre mesi con decadenza del diritto di percepire l'onorario;
- d) la destituzione.

²Il magistrato destituito diventa ineleggibile a qualsiasi carica giudiziaria; si applica inoltre l'art. 63 cpv. 2 e 3 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

³Nella commisurazione della sanzione disciplinare devono essere considerati la rilevanza del fatto, il grado di colpa e il comportamento anteriore del magistrato.

Avvio del procedimento

Art. 81 ¹Il procedimento disciplinare è avviato dal Consiglio della magistratura d'ufficio o su segnalazione motivata di un'autorità o di un terzo.

²Il denunciante non ha qualità di parte nel procedimento.

³Al magistrato inquisito deve essere assicurata la facoltà di essere sentito, di consultare gli atti e di addurre prove.

Sospensione cautelare

Art. 82 ¹Il Consiglio della magistratura può pronunciare la sospensione cautelare nei confronti di un magistrato oggetto di procedimento penale quando le circostanze del caso lo giustificano.

²Durante la sospensione cautelare l'onorario del magistrato può essere sospeso in tutto o in parte; in tal caso, gli vengono corrisposti gli arretrati ove il procedimento non si concluda con la destituzione.

Facoltà del presidente

Art. 83 ¹Il presidente del Consiglio della magistratura può evadere denunce manifestamente infondate, dandone avviso al magistrato interessato, al denunciante e agli altri membri del Consiglio.

²Se il denunciante, nel termine fissatogli, insiste nella denuncia, il presidente la sottopone al giudizio del Consiglio che, in caso di conferma della decisione presidenziale, può applicare una tassa di giustizia sino a fr. 2000.--.

Prove d'ufficio e informazioni

Art. 84 ¹Il Consiglio della magistratura ha la facoltà di assumere prove d'ufficio e può delegare questo compito ad un suo membro.

²Al Consiglio della magistratura non può essere opposto il segreto d'ufficio.

³I procuratori pubblici comunicano d'ufficio al Consiglio l'apertura di un procedimento penale contro un magistrato. Le autorità giudiziarie e amministrative informano il Consiglio sulle decisioni di condanna per infrazioni di carattere penale o amministrativo pronunciate a carico di un magistrato in Svizzera o all'estero nella misura in cui ne vengano a conoscenza.

Sentenza

Art. 85 ¹Il Consiglio della magistratura, riservato l'art. 83 cpv. 1, delibera a numero completo e a maggioranza dei voti.

²La sentenza del Consiglio deve essere motivata.

³... [\[93\]](#)

⁴La sentenza è intimata al magistrato, al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio, per il tramite del suo presidente. Essa è intimata al solo Consiglio di Stato se concerne magistrati di elezione popolare. È inoltre intimata al denunciante, se del caso, per estratto.

⁵Il Consiglio della magistratura ha la facoltà di ordinare la pubblicazione della sentenza se circostanze particolari lo giustificano.

Commissione di ricorso

Art. 85a ¹Contro la sentenza del Consiglio della magistratura è dato ricorso a una commissione di ricorso sulla magistratura entro il termine di 15 giorni; la decisione della commissione di ricorso è inappellabile e immediatamente esecutiva.

²La commissione di ricorso si compone di un presidente, due membri e due supplenti eletti dal Gran Consiglio che devono adempiere ai requisiti di eleggibilità ai sensi dell'art. 17 cpv. 1. Per il resto, sono applicabili per analogia le norme sul Consiglio della magistratura.

³È applicabile l'art. 85 cpv. 4 e 5.

Prescrizione

- Art. 86** ^[95] ¹Il diritto di punire disciplinarmente si prescrive in un anno dal giorno in cui l'autorità di sorveglianza è venuta a conoscenza dei fatti contestati.
²La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell'autorità di sorveglianza.
³L'azione disciplinare decade definitivamente dieci anni dopo la commissione dei fatti contestati.
⁴È riservata la maggior prescrizione per atti penalmente perseguibili.

Ricusa ^[96]

- Art. 87** ^[97] ¹Per la ricusa dei membri e dei supplenti del Consiglio della magistratura e della commissione di ricorso si applicano per analogia le disposizioni del CPC.
²Il Consiglio della magistratura e la commissione di ricorso decidono sulla ricusa, senza il membro ricusato e completandosi con i supplenti.
³Se la ricusa riguarda tutti i componenti del Consiglio della magistratura o della commissione di ricorso, decide il Tribunale di appello; in caso di accoglimento della domanda, il Tribunale di appello designa i nuovi membri, nel rispetto delle norme sulla costituzione e sui requisiti dei membri del Consiglio della magistratura e della commissione di ricorso.

Norme suppletorie

- Art. 88** Le norme della legge di procedura per le cause amministrative sono applicabili per analogia nei casi non espressamente previsti dalla presente legge.

TITOLO III Disposizioni transitorie e finali

Art. 89 ... ^[98]

Regolamenti d'applicazione

- Art. 90** ¹Il Consiglio di Stato emana i regolamenti necessari per l'applicazione della presente legge.
²È riservata la facoltà del Tribunale di appello di emanare il proprio regolamento.

Abrogazione del diritto vigente

- Art. 91** È abrogata la legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 con le successive modificazioni.

Entrata in vigore

- Art. 92** Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge con il relativo allegato è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. ^[99] ^[100] ^[101] ^[102]

Pubblicata nel BU 2006, 216 e 279.

^[1] Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 333; precedenti modifiche: BU 2007, 5; BU 2010, 245.

^[2] Cpv. reintrodotta dal DL 15.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 528; precedente modifica: BU 2010, 245.

^[3] Lett. modificata dalla L 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 603.

^[4] Capitolo introdotto dal DL 15.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 528.

^[5] Art. introdotto dal DL 15.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 528.

^[6] Art. introdotto dal DL 15.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 528.

- [7] Art. introdotto dal DL 15.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 528.
- [8] Art. introdotto dal DL 15.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 528.
- [9] Art. introdotto dal DL 15.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 528.
- [10] Art. introdotto dal DL 15.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 528.
- [11] Art. introdotto dal DL 15.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 528.
- [12] Art. introdotto dal DL 15.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 528.
- [13] Art. introdotto dal DL 15.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 528.
- [14] Capitolo modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
- [15] Nota marginale modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
- [16] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245; precedente modifica: BU 2007, 661.
- [17] Art. abrogati dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
- [18] Cpv. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 577.
- [19] Art. modificato dal DL 15.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 528; precedenti modifiche: BU 2007, 5; BU 2010, 245.
- [20] Nota marginale modificata dalla L 21.6.2010; in vigore dal 13.8.2010 - BU 2010, 291.
- [21] Art. modificato dal DL 15.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 528; precedenti modifiche: BU 2010, 245, 291.
- [22] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245; precedente modifica: BU 2007, 5.
- [23] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
- [24] Cpv. introdotto dal DL 15.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 528.
- [25] Art. introdotto dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
- [26] Cpv. modificato dalla L 26.1.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 159.
- [27] Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314; precedente modifica: BU 2010, 245.
- [28] Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.
- [29] Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.
- [30] Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.
- [31] Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.
- [32] Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.
- [33] Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.
- [34] Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.
- [35] Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.
- [36] Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.
- [37] Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.
- [38] Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.
- [39] Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.
- [40] Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.
- [41] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
- [42] Lett. modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245; precedenti modifiche: BU 2007, 5; BU 2009, 249.

- [43] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
- [44] **Norma transitoria:** BU 2010, 262. La sede della Corte di appello e di revisione penale è, in via temporanea, a Locarno.
- [45] Frase modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314; precedente modifica: BU 2010, 245.
- [46] Cpv. modificato dalla L 21.1.2008; in vigore dal 14.3.2008 - BU 2008, 139.
- [47] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245; precedente modifica: BU 2007, 753.
- [48] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
- [49] Cpv. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 265; precedente modifica: BU 2007, 753.
- [50] Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314; precedente modifica: BU 2008, 230; BU 2010, 245.
- [51] **Norma transitoria:** - BU 2009, 546; BU 2010, 314.
1Presso la prima Camera civile del Tribunale di appello, per il periodo massimo di due anni a partire dall'assunzione dell'ufficio, vi sono, per coadiuvare gli altri magistrati, due giudici supplenti straordinari, nominati dal Consiglio di Stato.
2Il Consiglio di Stato può porre fine anticipatamente al mandato dei due giudici supplenti straordinari, se la necessità del loro intervento non è più data.
3È concesso un importo massimo di fr. 200'000.-- per l'evasione di 100 cause arretrate.
- [52] Art. introdotto dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 265.
- [53] Cpv. modificato dalla L 21.1.2008; in vigore dal 14.3.2008 - BU 2008, 139.
- [54] Art. modificato dal DL 15.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 528; precedenti modifiche: BU 2007, 5; BU 2010, 245.
- [55] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
- [56] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
- [57] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
- [58] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
- [59] Art. reintrodotta dal DL 15.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 528; precedente modifica: BU 2010, 245.
- [60] Art. reintrodotta dal DL 15.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 528; precedente modifica: BU 2010, 245.
- [61] Art. reintrodotta dal DL 15.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 528; precedente modifica: BU 2010, 245.
- [62] Art. reintrodotta dal DL 15.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 528; precedente modifica: BU 2010, 245.
- [63] Art. reintrodotta dal DL 15.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 528; precedente modifica: BU 2010, 245.
- [64] Art. reintrodotta dal DL 15.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 528; precedente modifica: BU 2010, 245.
- [65] Art. reintrodotta dal DL 15.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 528; precedente modifica: BU 2010, 245.
- [66] Art. introdotto dal DL 15.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 528.
- [67] Capitolo modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
- [68] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245; precedenti modifiche: BU 2006, 297; BU 2007, 5.
- [69] Capitolo modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
- [70] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.

- [71] Capitolo abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 265; precedente modifica: BU 2007, 753.
- [72] Art. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 265; precedente modifica: BU 2007, 753.
- [73] Nota marginale modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
- [74] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245; precedente modifica: BU 2007, 5.
- [75] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
- [76] Nota marginale modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
- [77] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
- [78] Nota marginale modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
- [79] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
- [80] Nota marginale modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
- [81] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
- [82] Titolo modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
- [83] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
- [84] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
- [85] Cpv. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 265.
- [86] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
- [87] Capitolo abrogato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245; precedenti modifiche: BU 2007, 5 e 21.
- [88] Nota marginale modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
- [89] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245; precedente modifica: BU 2007, 5.
- [90] Lett. introdotta dalla L 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 603.
- [91] Lett. introdotta dalla L 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 603.
- [92] Cpv. abrogato dalla L 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 603.
- [93] Cpv. abrogato dalla L 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 603.
- [94] Art. introdotto dalla L 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 603 e 608.
- [95] Art. modificato dalla L 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 603.
- [96] Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.
- [97] Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 214.
- [98] Art. abrogato dalla L 26.1.2009; in vigore dal 1.6.2009 - BU 2009, 159.
- [99] Entrata in vigore: 14 luglio 2006 - BU 2006, 232.
- [100] **Norma transitoria:** - BU 2006, 234.

Con l'entrata in vigore della legge sull'organizzazione giudiziaria, i ricorsi pendenti davanti al Tribunale della pianificazione del territorio sono demandati al Tribunale cantonale amministrativo, indipendentemente dallo stadio della procedura.

[101] **Diritto transitorio** della L sull'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP), del 20 aprile 2010 - BU 2010, 245.

¹Per le procedure concernenti le contravvenzioni rette dal diritto cantonale si applicano, per analogia, le disposizioni transitorie del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.

²I ricorsi per cassazione che, in virtù del diritto transitorio, sono demandati alla Corte di cassazione e di revisione penale, sono trattati dalla Corte di appello e di revisione penale.

³I ricorsi che, in virtù del diritto transitorio, sono demandati alla Camera dei ricorsi penali, sono

trattati dalla Corte dei reclami penali.

⁴I reclami che, in virtù del diritto transitorio, sono demandati al giudice dell'istruzione e dell'arresto, sono trattati dal giudice dei provvedimenti coercitivi.

[\[102\]](#)

Diritto transitorio della L di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC), del 24 giugno 2010 - BU 2010, 311.

¹Il periodo di nomina dei pretori aggiunti è allineato a quello dei pretori.

²I ricorsi per cassazione che, in virtù del diritto transitorio, sono demandati alla Camera di cassazione civile, sono trattati dalla Camera civile dei reclami.

³Le decisioni di inibizione dell'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio emanata sulla base dell'articolo 375^{bis} e la possibilità di infliggere la multa secondo l'articolo 375^{ter} del codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 decadono dopo dieci anni dall'entrata in vigore del codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008.